



TAX ALERT
2 novembre 2022

Circolare 34/E del 20 ottobre 2022

Disciplina fiscale dei *trust* ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta, del monitoraggio fiscale, dell'IVIE e dell'IVAFE.

A seguito della consultazione pubblica indetta nell'agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la (molto attesa) Circolare 34/E del 20 ottobre 2022, relativa alla disciplina fiscale dei *trust*. Il documento segue i precedenti interventi delle Circolari 48/E del 2007 e 61/E del 2010, oltre a varie risposte ad istanza di interpello, confermando talune posizioni e superandone altre, recependo inoltre ufficialmente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di imposta di donazione e successione.

Oltre alla disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte dirette ed indirette, l'Amministrazione Finanziaria analizza anche i più specifici temi afferenti agli obblighi di monitoraggio fiscale, nonché all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE), dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dovuta da *trust* residenti in Italia e, da ultimo, dal *trust* di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. "Legge Dopo di Noi").

Indice

1.	APPORTO DEI BENI IN TRUST	2
2.	DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	2
2.1.	FOCUS SU ALCUNE TIPOLOGIE DI TRUST	2
2.2.	L'INTERPOSIZIONE DEL TRUST	4
2.3.	DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 1, LETT. G-SEXIES)	4
3.	DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE	5
3.1.	LA "NUOVA" INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL RECEPIMENTO DELL'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ	5
3.2.	ULTERIORI CHIARIMENTI	6

4.	OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE	7
4.1.	OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL <i>TRUST</i> E DEI TITOLARI EFFETTIVI.....	7
4.2.	OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (<i>TRUSTEE</i> , DISPONENTE E GUARDIANO)	8
5.	DISCIPLINA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVIE E DELL'IVAFE	8

* * *

1. Apporto dei beni in *trust*

Rispetto all'atto di apporto dei beni all'interno del *trust* stesso, in linea con la circolare n. 48/E del 2007, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

- a) l'atto di apporto di beni relativi all'impresa realizzato da un disponente imprenditore configura un trasferimento per finalità estranee all'impresa che determina: i) il conseguimento di un ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 2, TUIR, ove il bene ceduto sia un bene-merce; ii) l'insorgenza di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 TUIR, in caso di beni strumentali o patrimoniali dell'impresa;
- b) l'atto di apporto al *trust* di beni diversi da quelli relativi all'impresa effettuato in assenza di corrispettivo da un soggetto diverso da un imprenditore non comporta l'emersione di materia imponibile fini della imposizione sui redditi né in capo al disponente non imprenditore né in capo al *trust*.

2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

2.1. Focus su alcune tipologie di *trust*

Come noto, per effetto delle modifiche introdotte con la legge finanziaria 2007, il *trust* viene incluso nel novero dei soggetti passivi ai fini IRES di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, con conseguente attribuzione di una propria autonoma soggettività in tale comparto impositivo.

Nell'ambito della presentazione delle varie configurazioni del *trust*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, per quanto di maggior rilievo, che:

- per i *trust* non residenti vale il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (che segue le previsioni di cui all'art. 151 TUIR, se il *trust* esercita attività commerciale, o le previsioni di cui all'art. 153 TUIR, se il *trust* non esercita attività commerciale), salvo le ipotesi di *trust* con beneficiario individuato residente o di *trust* opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata con beneficiario residente per i quali, diversamente da quanto era stato riconosciuto con la circ. 48E del 2007, rileva il reddito complessivamente prodotto dal *trust* non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'art. 23 TUIR;
- nel caso di *trust* trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi

dell'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), TUIR, indipendentemente dalla residenza del *trust*; la tassazione avviene “in ogni caso”, al momento dell'imputazione, senza che rilevi l'“effettiva percezione”.

Rispetto alle considerazioni sviluppate in merito ai *trust* non residenti, sembra utile osservare che, nonostante le critiche espresse dalla dottrina negli anni (e in sede di consultazione pubblica), l'Agenzia delle Entrate ha consolidato la posizione – a nostro avviso non condivisibile – assunta con la Circolare 61/E del 2010 secondo cui nell'ipotesi di *trust* trasparenti non residenti la tassazione in capo al beneficiario individuato (residente) deve interessare non solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato da parte del *trust* non residenti bensì i redditi da questo ovunque prodotti, “*indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'art. 23 del TUIR*”.

Quanto ai *trust* opachi, invece, viene chiarito che, laddove il *trust* sia residente, il reddito da questi prodotto è assoggettato ad IRES in capo al *trust* stesso, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta. In questo contesto, assume rilievo il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla distribuzione degli utili: in particolare, viene specificato che solo nel caso in cui il *trust* opaco si qualifichi come ente “*commerciale*” la distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati” segue le disposizioni di cui all'art. 44, comma 1, lettera *e*), TUIR, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i *trust*, e la disposizione di cui all'art. 47, comma 1, TUIR, recante la presunzione legale in base alla quale, ove nel patrimonio del *trust* siano presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili.

Ulteriori considerazioni merita il *trust* opaco estero, rispetto al quale è stato evidenziato che sebbene, di regola, l'“attribuzione” al beneficiario non dovrebbe dare luogo a tassazione in capo allo stesso, la lettera *g-sexies*) del comma 1 dell'art. 44 TUIR prevede che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust opaco* stabilito in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis* TUIR (*i.e.* quei *trust* che, nei Paesi in cui sono stabiliti, subiscono un livello nominale di tassazione dei redditi prodotti non congruo in quanto inferiore al 50% di quello applicabile in Italia), le “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia (anche se non “*beneficiari individuati*”) assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi come reddito di capitale e in base al criterio di cassa (“*redditi corrisposti*”).

Sulla determinazione del livello nominale di tassazione, viene chiarito che essa deve essere effettuata nel momento in cui il reddito viene prodotto e tassato in capo al *trust* e non già nel momento in cui avviene l'attribuzione del reddito ai beneficiari.

In relazione al riconoscimento della residenza fiscale del *trust* in un determinato Stato (diverso dall'Italia) ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso in cui, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione sia ivi prevalentemente effettuata, il *trust* non venga considerato fiscalmente residente, ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), TUIR, il *trust* deve comunque considerarsi “*stabilito*” in quel Paese (ad es. i *trust* «*resident but not domiciled*») qualora i redditi prodotti dal *trust* non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al *trust* né in capo agli eventuali beneficiari residenti Italia. Le medesime considerazioni sono ritenute valide dall'Agenzia delle Entrate anche con riferimento a *trust* fiscalmente residenti nei Paesi UE/SEE.

2.2. L'interposizione del *trust*

Rispetto al tema della natura interposta del *trust*, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in presenza di un *trust* solo formalmente titolare di beni o attività (cosiddetta "interposizione fittizia"), il reddito di cui il *trust* appare titolare è assoggettato ad imposizione, per "imputazione", direttamente in capo all'interponente residente in Italia (sia esso il disponente o il beneficiario). Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha osservato che le attribuzioni effettuate dal *trust* ritenuto interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se non interponente) laddove, sebbene il *trust* sia stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, tali attribuzioni derivino da redditi che, proprio per la riconosciuta natura interposta del *trust*, sono stati già direttamente ricondotti e tassati in capo all'interponente residente in Italia.

Sul tema, la novità recata dalla Circolare risiede nel riconoscimento – negato in precedenti interventi (cfr. risposta a interpello n. 359/2022) – dell'estensione degli effetti dell'interposizione (istituto costruito tipicamente nel comparto delle imposte dirette) ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, è stato affermato che, in caso di riconoscimento della natura interposta del *trust*, tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario sarebbero inclusi anche quelli formalmente di titolarità del *trust* stesso dichiarato interposto.

2.3. Determinazione dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*)

In merito alla determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazioni in capo al beneficiario (anche non "individuato"), l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la presunzione legale relativa introdotta con il d.lgs. 124/2019 trova applicazione per i *trust* opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata ed ha il preciso scopo di assicurare l'imposizione dei redditi anche laddove - parafrasando il comma 4-*quater* dell'art. 45 TUIR - non sia agevole comprendere se il beneficiario della "attribuzione" abbia ricevuto elementi di natura reddituale o patrimoniale, stabilendo, in definitiva, che "*l'intero ammontare percepito costituisce reddito*". In merito alla suddetta disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che:

- ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, il reddito viene determinato secondo la normativa fiscale italiana;
- l'intero ammontare percepito dal beneficiario residente si considera come reddito di capitale ad esso riconducibile qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (*i.e.* rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del *trustee*, la distinzione fra il "patrimonio" e il "reddito";
- diversamente dalla bozza dell'Agosto 2021, la presunzione può essere superata fornendo la prova del fatto che la distribuzione avesse avuto ad oggetto capitale o reddito anche attraverso registri e documenti non contabili, come - ad esempio - registri bancari o finanziari.

3. Disciplina ai fini delle imposte indirette

3.1. La “nuova” interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ed il recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità

Come noto, nei precedenti interventi di prassi, *inter alia* le Circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che si dovesse assoggettare ad all’imposta successioni e donazioni, di cui al decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (“TUS”), in misura proporzionale, l’apporto dei beni in *trust*. Ciò in quanto la segregazione dei beni del disponente nel patrimonio separato gestito dal *trustee* avrebbe costituito un vincolo di destinazione (a prescindere dalla tipologia di *trust* costituito, ivi incluso il *trust* auto-dichiarato in cui le figure del disponente e del *trustee* coincidono). Di contrario avviso, tuttavia, si è dimostrata negli anni la Corte di Cassazione, la quale, a partire dal 2016, ha ritenuto opportuno discostarsi dall’indirizzo erariale, escludendo che il momento del conferimento dei beni in *trust* determinasse un effetto traslativo a favore del *trustee*, che assume il ruolo di mero amministratore, o a favore dei beneficiari, che non acquisiscono diritti immediati nei confronti del *trust* e dei beni in esso segregati.

Ebbene, con la Circolare in commento – ed invero già con alcune recenti risposte ad interpello (*i.e.* risposta ad istanza di interpello n. 352/2021) – l’Agenzia delle Entrate ha recepito quest’ultimo orientamento, superando la posizione contraria espressa nei precedenti documenti di prassi pubblicati sul tema.

In estrema sintesi, è stato in definitiva affermato che rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, gli atti con cui sono attribuiti ai beneficiari i beni segregati in *trust*, atteso che solo in tale momento si integrerebbe il presupposto impositivo; sostanza, quindi, il fenomeno impositivo si verificherebbe “in uscita” dei beni dal *trust* e non già “in entrata” (come precedentemente sostenuto). Coerentemente, è stato parimenti chiarito che la costituzione del vincolo di destinazione non assurgerebbe a presupposto autonomamente genetico dell’imposizione; presupposto che, per contro, verrebbe integrato dall’arricchimento del beneficiario, attraverso il trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile.

Alla luce di questi chiarimenti, è stato, quindi, affermato che, se redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa (Euro 200) gli atti che non comportino una attribuzione patrimoniale concreta, quali l’atto istitutivo del *trust*, l’atto di dotazione del *trust*, l’atto di sostituzione del *trustee*, di nomina di ulteriori *trustee* o del guardiano.

Tuttavia, in ragione delle circostanze relative al caso concreto, il principio suesposto potrebbe trovare una deroga. Infatti, come peraltro segnalato nei commenti di Foglia & Partners trasmessi all’Amministrazione in sede di consultazione, il presupposto impositivo potrebbe rinvenirsi anche all’atto di costituzione o dotazione del *trust* – e quindi “in entrata” – qualora i beneficiari siano individuati o individuabili e siano al contempo titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del *trustee* o del disponente, tali da consentire loro

un arricchimento attuale (inteso come ampliamento della sfera giuridico-patrimoniale) già all'atto di costituzione – o dotazione – del *trust*.

Per quanto attiene la liquidazione dell'imposta, viene ribadito che occorre fare riferimento agli eventuali rapporti di parentela intercorrenti tra disponente e beneficiario e che, ai fini della verifica del presupposto territoriale, debba ritenersi rilevante il momento di dotazione patrimoniale del *trust*, atteso che in tale momento si verifica lo “spossessionamento” del disponente.

Oltre a quanto sopra, l'Agenzia si concentra anche sul regime da applicarsi ai *trust* già esistenti, in relazione ai quali i soggetti coinvolti si siano conformati alle precedenti indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, l'Ufficio, accogliendo le istanze formulate anche da Foglia & Partners in sede di consultazione, ha ritenuto che i versamenti effettuati “in entrata” dei beni in *trust*, a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti, potranno essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di ulteriori liquidazioni e pagamenti all'atto del trasferimento del compendio patrimoniale al beneficiario, a condizione che si tratti: (i) dei medesimi beneficiari, (ii) dei medesimi beni e diritti su cui sono state pagate le imposte.

Alternativamente, per il contribuente inciso dell'imposta che presenti istanza di rimborso ai sensi dell'art. 60 del TUS a seguito della pubblicazione della Circolare in esame, il rapporto non potrebbe considerarsi “esaurito”.

Sono inoltre forniti chiarimenti anche relativamente alle esenzioni e alle agevolazioni previste dal TUS, in relazione ai quali è argomentato come la valutazione dei presupposti e l'integrazione dei requisiti debba valutarsi all'atto di attribuzione dei beni ai beneficiari, nonché alle operazioni effettuate durante la vita del *trust*, per cui è ribadito l'assoggettamento ad autonoma imposizione, da esaminarsi caso per caso.

Infine, sulle imposte ipotecaria e catastale, l'Agenzia ha concluso che le formalità e gli atti eseguiti in dipendenza della dotazione patrimoniale del *trust* da parte del disponente sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, così come nell'ipotesi di sostituzione del *trustee*; diversamente, in caso di trasferimento dei beni al disponente, le stesse si applicherebbero in misura proporzionale.

3.2. Ulteriori chiarimenti

Unitamente a quanto sopra, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in termini di imposizione indiretta relativi a diverse tematiche.

In primo luogo, è stato osservato che gli atti formati all'estero – cui si applicano i chiarimenti sintetizzati nel paragrafo precedente – soggiacciono all'obbligo di registrazione qualora (i) comportino il trasferimento di proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali o di garanzia su beni immobili o aziende esistenti in Italia, ovvero (ii) abbiano ad oggetto donazioni, dirette o indirette, nei confronti di beneficiari residenti nel territorio dello Stato.

Importanti chiarimenti sono forniti anche con riguardo ai *trust* c.d. di “scopo”, *inter alia* quelli

“liquidatori” e di “garanzia”. Sul punto, ferma restando una valutazione caso per caso relativamente alle attribuzioni del *trustee*, viene affermato che, per i *trust* di “garanzia”, troverebbe applicazione l’imposta di registro relativa alle “garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge”, nella misura dello 0,50 per cento, assumendo come base imponibile la somma garantita.

Da ultimo, sono svolte importanti considerazioni anche relativamente al *trust* c.d. “Dopo di Noi”, costituito a favore di soggetti con disabilità gravi. Viene precisato che le esenzioni previste dalla disciplina ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni trovano applicazione anche per gli apporti in *trust* disposti per mezzo di atti *mortis causa* e che i conferimenti di beni e diritti possono avvenire anche in maniera frazionata nel corso della vita del *trust*.

Inoltre, per quanto concerne l’ipotesi in cui il disponente sopravviva al beneficiario affetto da disabilità grave con la conseguente “retrocessione” dei beni al primo, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Legge Dopo di Noi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale troverebbero applicazione in misura fissa.

4. Obblighi di monitoraggio fiscale

Andando con ordine, la Circolare si concentra, poi, sugli obblighi previsti ai fini del monitoraggio fiscale dal decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, che siano possessori ovvero “titolari effettivi” di attività ed investimenti all’estero, anche alla luce delle novità recate dal decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, nonché della Direttiva EU 2015/849. Considerando che tale obbligo sussiste anche in relazione alle attività e agli investimenti detenuti all’estero per interposta persona, a parere dell’Agenzia, esso grava anche in capo al soggetto che abbia l’effettiva disponibilità di attività patrimoniali e finanziarie all’estero, ancorché “formalmente” intestate ad un *trust*, residente o non residente.

4.1. Obblighi di monitoraggio del *trust* e dei titolari effettivi

Tanto premesso, per quanto attiene gli obblighi di monitoraggio dei *trust* residenti in Italia e non fittiziamente interposti, viene ribadito che il *trust* trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Diversamente, qualora uno o più soggetti residenti siano titolari effettivi dell’intero patrimonio del *trust*, quest’ultimo sarebbe esonerato dalla compilazione del quadro RW.

Per quanto invece attiene ai titolari effettivi, la Circolare, in continuità con i precedenti interventi (circolare n. 38/E del 2013 e risoluzione n. 53/E del 2019) nonché in considerazione della normativa rilevante di cui al d.Lgs. 231/2007 e delle disposizioni adottate al livello internazionale nell’ambito del *Common Reporting Standard*, ha ribadito che devono considerarsi titolari effettivi anche i beneficiari quando individuati o facilmente individuabili, purché siano titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l’assegnazione di redditi o patrimonio.

In sostanza, i beneficiari di *trust* non discrezionali dovrebbero assolvere a tale obbligo pienamente indicando il valore delle attività segregate, mentre i beneficiari di *trust* discrezionali dovrebbero procedervi sulla base delle informazioni disponibili rese note dal *trustee*, cui spetta in ogni caso il compito di individuare i titolari effettivi e le attività oggetto di dichiarazione.

Infine, viene confermato che i “titolari di interessi successivi”, ossia coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei premi beneficiari, non potrebbero essere qualificati come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale.

4.2. Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (*trustee*, disponente e guardiano)

Facendo riferimento a precedenti interventi di prassi amministrativa (cfr. Circolare n. 38/E del 2013 e risoluzione n. 53/E del 2009), la Circolare ha chiarito che, analogamente a quanto accade per i soggetti delegati ad operare su conto estero nell’interesse del titolare del conto, anche per i *trustee* – che amministrano i beni in *trust* secondo il regolamento degli stessi – non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

5. Disciplina ai fini dell’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE

Per effetto della modifica introdotta con la legge di bilancio 2020, rientrano nell’ambito soggettivo dell’IVIE e dell’IVAFE i soggetti tenuti ad assolvere i citati obblighi di monitoraggio fiscale. In proposito, la Circolare ha chiarito che:

- i *trust* residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero dal 1° gennaio 2020;
- l’IVIE e l’IVAFE non devono essere assolte dai beneficiari di *trust* opachi in quanto in capo agli stessi non sussiste il presupposto (*i.e.* la proprietà dell’immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito).

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it

Web: fogliandpartners.com

Roma, Via Flaminia 141, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.